



S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali Responsabile del procedimento: ing. Massimo Telesca
Via Cairoli, 14 - 33057 Palmanova
Tel. 0432/1918087
Email massimo.telesca(Oarpa.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Laura Gallizia Vuerich
tel. 0432/1918046
E-mail laura.vuerich(Oarpa.fvg.it

Spett.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti
inquinati
Via Carducci, 6
34133 TRIESTE

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

**Oggetto:** "Progetto di Piano regionale di bonifica dei siti contaminati (PBSC)"
Parere ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – **Valutazione Ambientale Strategica**Vs. prot. n. 18158 del 28/03/2018 al prot. ARPA FVG n. 10343 del 28/03/2018

### **PREMESSA**

Con riferimento alla richiesta in oggetto, inviata alla scrivente ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si precisa che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente risponde, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fornendo osservazioni tecnico-scientifiche e suggerimenti a supporto dell'Autorità Competente e/o Procedente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., "L'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati, connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione".

## **ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA**

La documentazione, resa disponibile nella pagina dedicata nel sito della Regione Friuli Venezia Giulia, è costituita da:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 dd. 09/03/2018;
- Allegato 1 Modifica allegato 2 punto 2 della Deliberazione di Giunta Regionale 1723 del 16 settembre 2016;
- Allegato 2 Progetto di Piano regionale di bonifica dei siti contaminati;

Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale dei Rifiuti, in base a quanto sancito dall'articolo 199 comma 6) lett. h del D.Lgs. 152/2006 è volto ad identificare:







- a) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica;
- b) i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Gli obiettivi specifici previsti del piano e le relative azioni sono di seguito sintetizzati:

**OB1** Analisi dei siti da bonificare e caratteristiche generali degli inquinamenti presenti

- A 1.1 Definizione dei contenuti delle schede dei siti da bonificare ai fini del PBSC;
- A 1.2 Analisi, criticità e ottimizzazione dell'anagrafe dei siti da bonificare;
- **A 1.3** Dare mandato ad Arpa di investigare i siti del Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1976 di data 28 aprile 1995, di cui non è certa la potenziale contaminazione;

OB2 Definizione delle priorità di bonifica

- A 2.1 Definizione dei criteri per stabilire la priorità di bonifica;
- **A 2.2** Definizione della modalità di aggiornamento della graduatoria di priorità e applicazione dei criteri di priorità;

**OB3** Individuazione e previsione delle risorse economiche per la bonifica e il risanamento ambientale

- A 3.1 Individuazione delle migliori tecnologie disponibili applicabili ai siti da bonificare individuati;
- A 3.2 Stima economica degli interventi necessari ai siti afferenti alla graduatoria di priorità;

**OB4** Incentivare tecniche di bonifica a basso impatto ambientale e minimizzare gli impatti sanitari con nessi alle operazioni di bonifica

- A 4.1 Promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
- **A 4.2** Promuovere attività di ricerca, procedure e progetti comunitari per la sperimentazione di nuove tecnologie;
- **A 4.3** Aderire alla Rete Nazionale sulla gestione e la Bonifica dei Siti Contaminati;
- A 4.4 Incentivare tecniche di bonifica a basso impatto ambientale;

**OB5** Individuare delle linee guida regionali per la gestione delle principali attività inerenti gli interventi finalizzati al risanamento dei terreni contaminati

- A 5.1 Sviluppare l'attività normativa, di indirizzo e di coordinamento;
- A 5.2 Individuazione dei soggetti di cui avvalersi per l'esecuzione degli interventi;
- A 5.3 Definizione delle linee di azione per affrontare la problematica dell'inquinamento diffuso;
- **A 5.4** Realizzazione di uno studio per la definizione dell'impatto dell'inquinamento di area vasta da Mercurio su recettori non antropici.

Per stabilire l'ordine di priorità degli interventi (Azione A 2.1) è stato sviluppato *ad hoc*, dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, un metodo "Multiparametrico" che prende in considerazione diversi criteri (16 in tutto), ritenuti significativi oltreché misurabili sulla scorta di strumenti informativi territoriali e/o di banche dati regionali, ai quali sono stati attribuiti punteggi e pesi distinti. I criteri selezionati sono:

- 1. Dimensione del sito,
- 2. Natura della sorgente primaria di contaminazione,
- 3. Presenza / modalità di abbancamento dei rifiuti / riporti contaminati,







- 4. Matrici ambientali interessate da potenziale contaminazione,
- 5. Contaminazione.
- 6. Concentrazione del contaminante che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC,
- 7. Messa in sicurezza di emergenza (MISE),
- 8. Siti "pressioni significative",
- 9. Uso del suolo,
- 10. Vulnerabilità degli acquiferi sotterranei,
- 11. Aree a pericolosità idraulica, aree fluviali e aree allagabili,
- 12. Distanza da aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
- 13. Presenza di altri pozzi di captazione entro i 50 m dal confine del sito,
- 14. Distanza da aree naturali protette,
- 15. Distanza da aree edificate,
- 16. Siti che ricadono in prossimità di corpi idrici superficiali compromessi.

In allegato 1 al Piano viene riportata la graduatoria di priorità di intervento regionale (171 siti) che comprende:

- tutti i siti in istruttoria presenti all'interno del data base regionale alla data del 31/12/2016 per i quali è stato presentato almeno il piano di caratterizzazione,
- i siti privi di piano di caratterizzazione ma ricadenti all'interno di aree identificate come Sito di interesse nazionale,
- i siti oggetto di inquinamenti storici di proprietà pubblica per cui il Comune territorialmente competente si sia attivato.

Le modalità con cui si intende adempiere alle priorità di bonifica emerse dal presente piano verranno definite, anche eventualmente con atti successivi, fornendo puntuali indicazioni tecniche a supporto dei programmi di finanziamento da indirsi da parte della Regione (cfr. pag. 28 Piano).

In Allegato 2 invece vengono elencati i siti contaminati o potenzialmente contaminati finanziabili (72 siti complessivi) che sono di proprietà di un soggetto pubblico o per i quali l'ente pubblico agisce in sostituzione e danno del soggetto obbligato ex art. 250 del D.Lgs.152/06 (potere sostituivo). Gli importi stimati "per raggiungere il successivo step della procedura per i siti afferenti all'anagrafe dei siti contaminati alla data del 31.12.2016" sono riportati in Allegato 7.

Il Piano individua inoltre "alcuni casi di inquinamento diffuso e di inquinamento di area vasta per i quali le autorità competenti stanno valutando quali azioni specifiche intraprendere". In merito al tema dell'inquinamento diffuso, la Regione ha approvato (D.G.R. n. 1074/2016) il protocollo operativo per la elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso, nonché la costituzione di un apposito tavolo tecnico.

### **OSSERVAZIONI**

Obiettivi del presente Piano sono l'analisi dei siti da bonificare e la definizione delle priorità di bonifica. Si prende atto che sono stati considerati a tal proposito non solo i siti contaminati per i quali a seguito dell'analisi di rischio sono state riscontrate delle concentrazioni maggiori alle CSR (e quindi necessitanti di interventi di bonifica), ma anche tutti quei "siti in istruttoria presenti all'interno del data base regionale per cui è stato presentato anche solo il piano di caratterizzazione" o che, pur privi dello stesso, ricadono "all'interno di aree identificate come Sito di interesse nazionale o ancora siti oggetto di inquinamenti storici di proprietà pubblica per cui il Comune territorialmente competente si sia attivato".







In base a quanto riportato al Capitolo 1 del documento di Piano relativamente allo strumento di pianificazione precedente (Piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato con D.G.R. n. 1976/1995), rimangono 11 siti che dovranno essere sottoposti ad idonei controlli al fine di verificare l'applicazione del titolo V della parte IV del D.Lgs. n.152/06 ss.mm.ii. agli stessi; a tal fine viene prevista dal Piano una specifica azione (azione A 1.3) che consiste nel "dare mandato ad Arpa di investigare i siti del Piano approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1976 di data 28 aprile 1995, di cui non è certa la potenziale contaminazione". Pare opportuno in proposito che il Piano elenchi i siti summenzionati e chiarisca se gli stessi risultino già ricompresi negli allegati 1 (graduatoria di priorità), 2 (elenco siti finanziabili) e 7 (stima degli oneri finanziari) del presente Piano.

## Metodo per la determinazione delle priorità di intervento

Nel prendere atto che, nelle more dell'individuazione da parte di ISPRA del criterio di valutazione del rischio (ex art. 199 comma 6 del T.U.A.), per stabilire l'ordine di priorità degli interventi è stato sviluppato da codesto Servizio nell'ambito del presente Piano un metodo multiparametrico *ad hoc*, si ritiene comunque opportuno rilevare in proposito che:

- Ad ogni singolo criterio individuato (16 in tutto) è stato assegnato un peso, variabile da 0,40 a 2, mentre ai singoli indicatori identificati è stato attribuito generalmente un punteggio da 0 a 5 (tranne per i criteri "dimensione del sito" il cui punteggio varia da 1 a 3, "Presenza/modalità di abbancamento dei rifiuti/riporti contaminati" il cui punteggio varia da 0 a 4 e "Matrici ambientali interessate da potenziale contaminazione" il cui punteggio varia da 2 a 5 ). I pesi maggiori risultano attributi ai seguenti criteri: natura della potenziale contaminazione, concentrazione del contaminante che ha evidenziato il superamento maggiore in rapporto alla CSC, sito – "pressioni significative". Si attribuiscono pertanto i pesi maggiori da un lato a condizioni oggettive che possono condurre alla presenza di un rischio sanitario associato alla contaminazione presente dall'altro al fine di massimizzare la tutela della risorsa idrica. Riguardo al criterio 6 (concentrazione del contaminante) si sarebbe ritenuto comunque opportuno che lo stesso avesse potuto ricomprendere una ulteriore classe a punteggio superiore a 5 nei casi in cui fosse già noto il superamento delle CSR. Tale evenienza infatti avrebbe permesso di poter individuare prioritariamente gli interventi sui siti riconosciuti come contaminati e necessitanti quindi di interventi prioritari al fine della tutela della salute umana, che si rappresenta come fondante nella disciplina dei siti contaminati.
- Rispetto ai punteggi assegnati ai diversi indicatori la non conoscenza di un dato è posta pari a o in alcuni casi (criterio 5) mentre in altri casi viene comunque assegnato un punteggio (criterio 4 e criterio 6); parrebbe opportuno tale scelta metodologica venisse maggiormente argomentata ed esplicitata. Considerato che nella mancanza di una qualsivoglia informazione viene comunque assegnato al sito un punteggio minimo di partenza pari a 5,2 (ovvero pari a 7,2 qualora la MISE non sia stata ancora effettuata), si rappresenta che la definizione dei siti con necessità di intervento prioritario debba essere intesa in senso dinamico e costantemente aggiornata in relazione alle conoscenze man mano sopravvenute o al pervenire di nuove notifiche.
- Criterio 8 Sito "pressione significativa. Considerato il peso attribuito a tale criterio parrebbe opportuno, per una miglior definizione dello stesso, venisse specificato, oltre al rimando al Piano di gestione delle acque del distretto delle Alpi orientali, se siano stati considerati in tale criterio solo i Siti contaminati o siti industriali abbandonati (codice WISE pressione 1.5 puntuale e pressione 2.5 diffusa) o anche altre fonti di pressione significativa, e riportato nel Piano un elenco od una rappresentazione su base cartografica dei siti riconosciuti come "pressioni significative".







- Criterio 9 Uso del suolo. Nella descrizione del criterio (cfr. pag. 59 del Piano) viene riportato che "[...] la cartografia di riferimento e stata realizzata partendo dalla mappa CORINE Land Cover del Friuli Venezia Giulia, tuttavia poichè i contenuti risultano essere piuttosto datati, si e scelto di attribuire al criterio un peso basso, pari a 0,5". A riguardo si segnala che l'ultimo aggiornamento della mappa Corine Landcover disponibile è riferito all'anno 2012. Pertanto se per l'elaborazione del criterio "uso del suolo" la mappa utilizzata è stata il Corine Landcover 2006 riportata alla pag. 157 del Rapporto Ambientale (d'ora innanzi R.A.) pare opportuno si provveda all'eventuale aggiornamento del dato. Altri strumenti di recente elaborazione utili ai fini della valutazione dell'uso del suolo potrebbero essere anche:
  - ✓ il DB dell'Uso del suolo ai fini faunistici redatto per il Piano faunistico regionale e aggiornato al 2013 nell'ambito del Piano Paesaggistico Regionale recentemente approvato;
  - ✓ la carta degli habitat Corine Biotopes 2017 e la carta degli habitat di interesse comunitario del FVG della RAFVG DC Infrastrutture e territorio Servizio paesaggio e biodiversità.
- Criterio 16 Siti che ricadono in prossimità di corpi idrici superficiali compromessi. Riguardo a questo criterio, considerata la scelta di attribuire un peso maggiore ai corpi idrici con stato ecologico elevato e buono piuttosto che a quelli a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE, parrebbe opportuno che dalla definizione del criterio venisse eliminata l'accezione "compromessi". Si segnala inoltre che le classi e i relativi punteggi riportati nella tabella di sintesi a pag. 76 del Piano riguardo al criterio 16 risultano difformi rispetto a quelli riportati a pag. 72 dello stesso.

Riguardo la considerazione riportata a pag. 72 del Piano, secondo la quale qualora disponibili i dati sullo stato chimico esso debba essere utilizzato in sostituzione dello stato ecologico, si specifica che la Direttiva Acque pone in evidenza come, per definire lo stato di qualità di un corpo idrico, sia necessaria l'integrazione delle informazioni derivate sia dal monitoraggio chimico che da quello ecologico.

In merito alla scelta operata da codesto Servizio di assimilare i corpi idrici "sconosciuti" a quelli aventi uno stato di qualità sufficiente (e quindi a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE) pare opportuno precisare che i corpi idrici ai quali non è stato assegnato da ARPA un giudizio di qualità, si trovano in diverse situazioni, alle quali possono corrispondere dei livelli di vulnerabilità diversi. Possono essere:

- ✓ "non campionabili" in quanto privi di acqua in alveo oppure perché per motivi di sicurezza igienico sanitaria è stato deciso di eseguire solo le analisi chimiche e microbiologiche;
- ✓ "non classificabili" in quanto, benché il corpo idrico sia stato campionato, non risulta
  possibile attribuire allo stesso uno stato di qualità in mancanza di indici adatti e di
  condizioni di riferimento (è il caso dei corpi idrici artificiali e dei corpi idrici intermittenti);
- ✓ "non valutabili" per inacessibilità;
- ✓ "sconosciuti" qualora non risulti ancora essere stato effettuato il monitoraggio chimico.

Si ritiene pertanto congrua l'assimilazione dei corpi idrici superficiali che vedono compromesso lo stato di qualità per motivi igienico-sanitari ai corpi idrici sufficienti; si propone invece di valutare che:

- ✓ i corpi idrici inaccessibili, privi di pressioni significative, venga loro attribuito un punteggio pari a quello attribuito ai corpi idrici in stato buono;
- ✓ i corpi idrici episodici o effimeri, dove le portate si infiltrano nel materasso ghiaioso, i quali presentano un'elevata vulnerabilità intrinseca possano ritenersi già ricompresi all'interno del criterio 10.







Si evidenzia inoltre che risultano privi di giudizio di qualità tutti quei corsi d'acqua che possiedono un bacino idrografico <10 km² che, in base all'applicazione della normativa vigente, non risultano essere stati tipizzati ma per i quali valgono comunque gli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Acque (mantenimento/raggiungimento dello stato di qualità buono) e che pertanto parrebbe opportuno venissero comunque considerati all'interno del criterio. In accordo quindi con gli obiettivi di qualità dettati della Direttiva 2000/60/CE e con il principio di non deterioramento dei corpi idrici si valuti la possibilità di assimilare tutti i corsi d'acqua con bacino idrografico <10 km², quando non presentino pressioni significative, perlomeno a quelli in stato buono.

Stante che a seguito dall'applicazione della metodologia sviluppata è stata individuato una graduatoria di priorità di intervento (Allegato 1) e prodotto un elenco degli interventi finanziabili (Allegato 2), si formulano le osservazioni di seguito riportate.

Pur comprendendo la scelta operata di fissare quale punto di partenza del Piano i dati noti al 31/12/2016, considerato che "la graduatoria fissa l'ordine di priorità per gli interventi da eseguirsi in via sostitutiva (o in caso di proprietà pubblica)" (cfr. pag. 55 documento di Piano), a fronte dell'approvazione del Piano parrebbe opportuno che i siti che abbiano visto recente positiva conclusione, successivamente a tale data, e siano in attesa della "restituzione agli usi legittimi", vengano stralciati dalla graduatoria e dall'elenco dei siti finanziabili.

Rispetto ai siti finanziabili si rileva che alcune aree pubbliche indicate come finanziabili (allegato 2) hanno già avuto specifici finanziamenti da parte pubblica, come peraltro esplicitato al capitolo 8.1 del Piano e all'allegato 7. Considerato che alcuni siti sono già stati oggetto di finanziamento per l'esecuzione del progetto di bonifica approvato e per i quali sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione i relativi interventi di bonifica e/o sono stati eseguiti con fondi propri (e.g. PN/BSI/23, TS/BSI/3, TS/BSI/32-1, TS/BSI/38, UD BSI/134) si ritiene che andrebbe argomentata la loro inclusione all'interno dell'allegato 2 contenente l'elenco dei siti finanziabili. Al fine di migliorare la leggibilità del Piano parrebbe opportuno che gli allegati 2 e 7 venissero unificati, riportando nel campo note, o in ulteriore campo l'ordine di priorità assegnato e il relativo punteggio, in congruenza con l'allegato 1 relativo alla graduatoria di priorità di intervento.

Parrebbe infine opportuno che in fase di reingenierizzazione dell'anagrafe dei siti contaminati si prevedesse che la scheda tipo di ogni sito comprenda anche un campo volto ad evidenziare l'eventuale presenza di bersagli sensibili (scuole, asili, ospedali ecc.) in prossimità del sito in analogia a quanto proposto per le aree di tutela ambientale.

#### Stato dell'ambiente

In generale si ritiene opportuno che il quadro conoscitivo venga aggiornato sulla base dei dati più recenti disponibili. Si segnala che l'Agenzia ha recentemente pubblicato il Rapporto sullo stato dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia 2018; ulteriori informazioni aggiornate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia. A titolo collaborativo si segnala, per singola tematica che:

- Rifiuti urbani: sono disponibili i dati riferiti al 2016;
- **Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**: sono disponibili i dati riferiti al 2016;
- Biodiversità: è disponibile la carta degli habitat Corine Biotopes 2017 e la carta degli habitat di interesse comunitario del FVG della RAFVG - DC Infrastrutture e territorio - Servizio paesaggio e biodiversità;







- **Aria:** dati sullo stato della qualità dell'aria presenti nella Relazione sulla qualità dell'aria nella regione Friuli Venezia Giulia Anno 2016, inoltre sono disponibili i dati sulle emissioni di inquinanti primari riferiti al 2013;
- Acque superficiali e sotterranee: per un probabile refuso il numero di corpi idrici superficiali monitorati da ARPA appare essere di 300 anziché di 400 (cfr. pag. 146 del R.A.) mentre i corpi idrici sotterranei individuati alla data attuale risulterebbero 61 anziché 38 (cfr. pag. 147 del R.A.). In merito a questi ultimi inoltre pare opportuno fare riferimento a quanto riportato nel Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali nonché al capitolo sullo "Stato qualità della acque sotterranee" presente nel Rapporto sullo stato dell'ambiente 2018 di ARPA. Sono inoltre disponibili informazioni aggiornate circa le classi di rischio relativamente ai corpi idrici sotterranei e alle acque marino costiere e la mappa dello stato chimico per le acque marino-costiere (al 31/12/2014) (vedasi anche Piano Regionale di Tutela delle Acque all'allegato 2).
- **Suolo**: è disponibile la mappa Corine Landcover riferita all'anno 2012. Elaborazioni sul consumo di suolo in Regione vengono condotte da ISPRA che annualmente pubblica il "Rapporto sul consumo di suolo in Italia" (<a href="http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo);</a>
- **Paesaggio**: il Piano Paesaggistico Regionale recentemente approvato ha ridefinito gli ambiti di paesaggio.

#### Studio delle alternative

Riguardo all'analisi delle alternative di Piano, riportata al capitolo 2 del R.A., si rileva innanzitutto che la stessa parrebbe più opportuno venisse sviluppata successivamente all'analisi dello stato dell'ambiente e delle eventualità criticità ambientali rilevate. Constatato che, a seguito della comparazione dei diversi scenari proposti, che comprendono, oltre all'alternativa di Piano, altre 4 alternative:

- Alternativa o (operare in assenza di Piano),
- Alternativa 1 (proposta in fase di scoping),
- Alternativa 2a di Massima tutela delle aree naturali protette,
- Alternativa 2b di Massima tutela delle acque destinate al consumo umano,

emerge come l'alternativa 2b risulterebbe avere un grado di sostenibilità maggiore rispetto all'alternativa di Piano, garantendo un effetto maggiormente positivo sulla tematica acqua a fronte di effetti comparabili per tutte le altre tematiche proposte. Al fine di meglio circostanziare la scelta operata dal Piano di non perseguire l' Alternativa 2b tale evidenza andrebbe meglio motivata.

## Valutazione incidenza

Nel capitolo relativo alla valutazione di incidenza (capitolo 4 del R.A.) vengono elencati dei criteri tecnici aventi come obiettivo l'eliminazione delle criticità ambientali e la garanzia della sostenibilità degli impatti prodotti sulle matrici ambientali. Vengono inoltre proposte:

- "delle indicazioni per valutare in modo più particolareggiato l'analisi di non impatto sulle matrici ambientali ed ecosistemiche in fase attuativa e per adottare tutte le mitigazioni e compensazioni possibili in fase di cantiere";
- delle indicazioni inerenti alla selezione delle tecniche di bonifica aggiuntive rispetto ai criteri di cui all'Allegato 3, parte IV, del T.U.A.;
- delle indicazioni/prescrizioni per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza;
- delle indicazioni/prescrizioni per gli interventi di bonifica.







Considerato che si afferma che "in generale gli effetti sulla Rete Natura 2000 sono positivi sia dal punto di vista della metodologia di individuazione delle priorità [...], sia della scelta delle tecniche di bonifica che vadano a minimizzare gli impatti sulle risorse naturali" (cfr. pag. 210 R.A.) si ritiene fondamentale che tutte le misure di cautela/mitigazione sopra citate trovino adeguata collocazione all'interno del Piano o vengano rese cogenti tramite il loro inserimento in apposite Linee Guida facenti parte integrante del Piano stesso. Un tanto al fine di scongiurare, da un lato un'eccessiva discrezionalità nell'applicazione di suddetti criteri di tutela, e dall'altro garantire vengano concretamente ricompresi all'interno degli elaborati progettuali dei singoli siti e valutati in fase di redazione delle Relazioni di incidenza.

# Monitoraggio

In merito alla struttura del Piano di monitoraggio proposta nel R.A. al capitolo 6 pare opportuno che nella tabella di pag. 223 e seguenti venga affiancato ad ogni indicatore proposto la relativa unità di misura e previsti, per ogni indicatore, i valori target da raggiungere auspicabilmente, al fine della valutazione dell'efficacia/efficienza delle azioni previste, e di un loro eventuale reindirizzamento. Un tanto anche considerato che il presente piano costituisce quadro di riferimento per i successivi strumenti di programmazione finanziaria degli interventi esterni al piano.

Si rileva che alcuni indicatori, seppur pertinenti al Piano, risultano essere non pertinenti con la specifica azione per la quale sono stati indicati o meglio non risultano pienamente in grado di restituire l'efficacia della stessa. A titolo esemplificativo e non esaustivo vedasi gli indicatori proposti ai fini del monitoraggio dell'azione:

- 3.1 "individuazione delle migliori tecnologie disponibili applicabili ai siti da bonificare individuati" per i quali si propongono come indicatori "n. convenzioni stipulate", "n. accordi di programma stipulati", "tipologia di convenzioni stipulate", "tipologie di accordi di programma individuati":
- 3.2 "Stima economica degli interventi necessari ai siti afferenti alla graduatoria di priorità" per i quali si propongono come indicatori "n. siti su cui è possibile intervenire sulla base dei finanziamenti attribuiti con modalità e strumenti esterni al piano", "n. di siti/mq finanziati, restituiti agli usi legittimi" e "individuazione delle metodologie di finanziamento".

Si segnala infine che per un probabile refuso nella figura 4.2.1.3 del Piano i valori percentuali relativi alle province di Udine e di Trieste non paiono corretti.

Si chiede cortesemente di voler inviare copia del parere motivato e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile della SOS
Pareri e supporto alle valutazioni ambientali
ing. Massimo Telesca
(documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. 82/2005)

